

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Il Presidente

PIU (DPR n. 445/2000 e s.m. e i.) 20.15 U 3



INPS.0061.22/12/2016.0008996

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali

Direzione Generale per le Politiche
Previdenziali e Assicurative - Div. II

Via Flavia, 6

00187 Roma

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze

RGS - IGF

Via XX Settembre, 97

00187 Roma

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

Ufficio per l'organizzazione e il lavoro
pubblico

Corso Vittorio Emanuele II, 116

00186 Roma

Al Capo di Gabinetto del Ministro del Lavoro
e delle politiche sociali

Via Vittorio Veneto, 56

00187 Roma

00144 Roma
Via Ciro il Grande, 21
C.F. 80078750587 PI 02121151001
Tel: 06 596101
Fax: 06 5964 7121
Mail: inps.presidenza@inps.it



Al Segretario generale del Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali
Via Vittorio Veneto, 56
00187 Roma

Al Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
al controllo
Al Direttore generale f.f.
Loro Sedi

Oggetto: *Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione generale per le Politiche previdenziali e assicurative del 16/12/2016 prot. 16029*

La nota indicata in oggetto contiene una lunga serie di rilievi fortemente critici sull'attività dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Queste critiche spaziano dalla riforma organizzativa in corso, alla gestione finanziaria, dei crediti e del patrimonio, dall'attività negoziale al conferimento degli incarichi dirigenziali, dalla rappresentanza e difesa legale dell'Istituto alla trasparenza. Alla luce delle asserite criticità, che avrebbero "scalfito l'immagine dell'Istituto", si richiama la necessità che l'Istituto "provveda ad avviare virtuose dinamiche interne", in discontinuità con le pratiche presumibilmente "viziose" tenute sin qui.

Le critiche sono estremamente generiche e apodittiche, per lo più prive di riferimenti a specifiche norme di legge o ad atti di indirizzo o di gestione di questo Istituto. Alcune delle osservazioni, inoltre, intervengono con lunghi mesi, se non anni, di ritardo rispetto agli eventi cui si fa riferimento e paiono ventilare un esercizio del potere di vigilanza del Ministero quasi in funzione intimidatoria.

Si ritiene che il compito di chi esercita la vigilanza sull'Istituto debba essere quello di segnalare tempestivamente e puntualmente eventuali illegittimità – avendo cura di indicare espressamente le norme violate – o di evidenziare



criticità sul piano del merito o dell'opportunità e, nel caso, prospettare soluzioni. Proprio sotto il profilo dell'opportunità, è utile ricordare il disposto dell'articolo 1 della legge 88/1989 che attribuisce specificatamente all'Istituto **un'autonomia organizzativa** al fine di adempiere alle proprie funzioni, sulla base di criteri di economicità e imprenditorialità, assicurando una efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni.

Di fronte a tanta solerzia nel muovere le suddette critiche, si registra peraltro un notevole ritardo - nonostante i ripetuti solleciti - da parte dello stesso Ministero del Lavoro, nel rispondere sulle seguenti problematiche di grande rilevanza per i cittadini e per il mondo delle imprese:

1. Prestazioni in favore dei lavoratori marittimi - Ipotesi di compatibilità e incompatibilità tra prestazioni (Prot. INPS 42654 del 26 ottobre 2016);
2. Sentenza della Corte costituzionale n. 213/2016 - Effetti sui permessi ex lege 104/92 e congedo straordinario (Prot. INPS 41228 del 18 ottobre 2016);
3. Regolamentazione delle unioni civili: effetti sulle prestazioni a sostegno del reddito (prot. INPS 36690 del 20 settembre 2016);
4. Schema di circolare sulla modifica della disciplina delle adozioni/affidamenti per gli iscritti alla gestione separata (DM 24.02.2016) (prot. INPS 34795 del 6 settembre 2016);
5. Permessi ex art. 33 legge 104/92 e congedo straordinario per l'assistenza a persone in situazione di disabilità grave (art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001) - PEC dell'8 agosto 2016 (prot. INPS.0005.08/08/2016.0017025);
6. Schema di circolare su nuovi criteri per l'accertamento dell'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e del conseguente sistema pensionistico da adottare per la liquidazione delle pensioni della Gestione esclusiva e del Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo e del Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPLS e FPSP) - chiarimenti - prot 37519 del 26.9.2016;
7. Schema di circolare su effetti sui trattamenti pensionistici e previdenziali delle disposizioni normative in materia di riduzione dei limiti retributivi di cui all'art. 13 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2014, n. 89 e all'art. 1, comma 489 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - prot. 42461 del 26.10.2016;



8. Schema di circolare su Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia Autonoma di Trento – Decreto Interministeriale 96077 del primo giugno 2016- Assegno straordinario – prot. 66097 del 20.12.2016;
9. Quesito - Art.24, co.22 D.L. n.201/2011 convertito con modif. nella L. n.214/2011. Aliquota applicabile ai coadiuvanti e coadiutori di attività artigiana e commerciale, di età inferiore ai 21 anni. Prot.0023.28/09/2012.0160410, sollecito: Prot. 0023.22/10/2015.0049076;
10. Quesito - Tutela previdenziale dei raccomandatari marittimi. Prot.0023.24/11/2014.0090977;
11. Quesito - D.L. 13/05/2011 n.70 convertito in L. 12/07/2011 n. 106. Obbligo contributivo alla gestione previdenziale artigiani (c.d. artigiano di fatto). Fattispecie varie. Prot.0023.05/04/2016.0015820;
12. Quesito - Soci di società della pesca non costituite in forma di società cooperative. Regime previdenziale applicabile. Prot.0023.22/06/2016.0029563;
13. Quesito - Soci lavoratori di cooperative artigiane, tutela previdenziale prot. 0023.12/04/2016.0016959. Sollecito: prot. 0023.23/06/2016.0029633;
14. Quesito - Applicazione dei principi relativi alla regolarità contributiva anche nel caso di assunzione di lavoratori svantaggiati da parte delle cooperative sociali. Prot.0023.10/03/2016.0011415;
15. Quesito - Agevolazioni per mancato rispetto dei contratti e degli accordi collettivi. Prot.0064.26/10/2016.0042637;
16. Quesito - Apprendistato stagionale. Prot.0023.28/07/2016.0035922;
17. Quesito - Verifica delle condizioni di cui all'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale. Prot.0023.26/10/2016.0042633;
18. Quesito - Art. 2, primo comma, decreto legislativo n. 146/1997 e delibera CIPE n. 13/2001 – Riduzione contributiva per zone svantaggiate e montane. Prot.0023.13/07/2016.0032952;



19. Schema di circolare su soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti - Dottori agronomi e Dottori forestali. Prot.0023.14/11/2016.0046794.

Ciò premesso con riferimento alle criticità rilevate nella nota in oggetto, per facilità di lettura si riproducono di seguito, una per una, le osservazioni ivi formulate, unitamente ad una prima risposta sintetica, mentre riscontri più circostanziati vengono forniti negli allegati.

Riforma organizzativa

L'Istituto avrebbe manifestato *"la volontà di non adeguarsi alle osservazioni ministeriali espresse in modo condiviso con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Dipartimento della Funzione Pubblica"*. Di qui *"l'avvertimento"* secondo cui l'INPS dovrà assumere *"la responsabilità del mancato adeguamento alle osservazioni ministeriali"* in termini di *"tenuta dei provvedimenti rispetto a possibili contenziosi"*.

Queste rilevazioni critiche formulate dalla Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative appaiono in netto contrasto con quanto dichiarato pubblicamente a più riprese dal Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, secondo il quale la riforma dell'Inps *"può partire"* e *"[..] va bene. C'è un avvicinamento della dirigenza al territorio"*. Infatti, come spiegato nella nota allegata del 13 ottobre 2016, l'INPS ha modificato il Regolamento d'Organizzazione e i Criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali conformemente alle osservazioni dei Ministeri formulate in data 27 settembre 2016, tanto che, al riguardo, il Ministro, in data 23 novembre u.s., ha affermato pubblicamente che *"gli elementi che mettevano tensione sono stati recuperati"*.

L'Istituto poi - contrariamente a quanto affermato nella nota in oggetto - ha risposto punto per punto alle ulteriori osservazioni e richieste di chiarimento formulate dal Ministero del Lavoro in data 22 novembre 2016, dando altresì riscontro ai rilievi sull'Ordinamento delle funzioni, sulla rideterminazione della dotazione organica (determinazione presidenziale 140/2016) e sull'individuazione degli incarichi di studio (determinazione presidenziale 154/2016) (cfr. nota allegata del primo dicembre 2016 prot. 7729).



La nota ministeriale segnala anche la mancata individuazione nell'Ordinamento delle funzioni dell'Istituto di tutti gli incarichi dirigenziali, svolti "ai vari livelli" (cioè di tutti gli incarichi dirigenziali, generali e non). Al riguardo, si rileva che l'osservazione, oltre ad apparire poco comprensibile, sembra un segno evidente dell'atteggiamento pregiudiziale di critica cui si è fatto cenno. Da almeno un decennio, infatti, l'Ordinamento delle funzioni di questo Istituto (così come quello di altri analoghi Enti - Inail -) prevede l'individuazione dei soli uffici di maggior rilievo (prevalentemente quelli dirigenziali di livello generale). Tale individuazione attiene alla c.d. "macro organizzazione" che, come tutti gli atti di tale natura, rientrano nella competenza dell'Organo di indirizzo politico-amministrativo (Presidente). Diversamente, l'organizzazione interna degli uffici più rilevanti (cioè l'individuazione e la distribuzione degli incarichi dirigenziali di livello non generale), c.d. "micro organizzazione", costituisce un atto di competenza dell'Organo di gestione (Direttore generale).

Analoghe considerazioni possono essere espresse sulla rilevata necessità dell'approvazione ministeriale della rideterminazione della dotazione organica dell'Istituto in rapporto al nuovo Ordinamento delle funzioni. L'osservazione appare inaccettabile in quanto la suddetta dotazione è stata ridefinita **solo** con riferimento al personale dipendente inquadrato nelle aree professionali A, B, e C, mentre non ha riguardato la dotazione dei posti funzione dirigenziali di prima e seconda fascia. E' evidente, perciò, l'inconsistenza del rilievo, atteso, tra l'altro, che la nuova ristrutturazione organizzativa prevede un numero inferiore di posti funzione dirigenziali rispetto a quelli attualmente previsti nella vigente dotazione organica dirigenziale. In tale dotazione rientrano infatti non solo i posti funzione previsti nel nuovo assetto organizzativo, ma anche gli incarichi di studio e ricerca di cui alla determinazione presidenziale n 154/2016, i quali sono stati individuati sulla base di quanto espressamente previsto dall'art. 19, comma 10, del D. Lgs. 165/2001, secondo cui "*i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali (il che appare consequenziale, atteso che questi sono stati notevolmente ridotti), svolgono, su richiesta degli Organi di vertice dell'amministrazione che ne abbia interesse, funzioni (...) di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'Ordinamento*". Tali incarichi di studio e ricerca, peraltro, sono stati previsti nel paragrafo E dell'Ordinamento delle Funzioni. La differenza tra le posizioni